

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2016, n. 137.

ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo scambio di note verbali del 20 luglio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, qui di seguito denominati anche Parti contraenti;

tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune;

avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla propria Costituzione, e, da parte della Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e le norme di diritto canonico;

considerato che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sono regolati dai Patti lateranensi e, in particolare, dal Trattato tra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto l'11 febbraio 1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano);

tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e concordando sull'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini fiscali nell'ambito della cooperazione amministrativa;

attesa la peculiarità geografica dello Stato della Città del Vaticano, a motivo della cui limitata estensione furono individuate le zone extraterritoriali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato del Laterano;

concordando inoltre sull'opportunità di prevedere che i contribuenti residenti in Italia possano adempiere pienamente ai propri obblighi fiscali, nonché sull'esigenza di dare piena attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano;

Hanno convenuto di concludere
la presente Convenzione:

Art. 1.

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legisla-



zione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità.

6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

7. Le autorità fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:

i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;

iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;

iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

8. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*»), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta in oasi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.


Art. 2.

Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («TUIR»), che siano titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano:

a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie:

i) chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;



ii) dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono redditi ivi indicati;

b) Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:

— «chierici»: i ministri insigniti dell'ordine sacro ai sensi dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico;

— «Istituti di Vita Consacrata»: gli enti di cui ai canoni 573 e seguenti del Codice di diritto canonico;

— «Società di Vita Apostolica»: gli enti di cui ai canoni 731 e seguenti del Codice di diritto canonico;

— «enti con personalità giuridica canonica»: gli enti di cui ai canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico.

3. Per la definizione delle categorie indicate al paragrafo 1 e non definite nella presente Convenzione si utilizzano le corrispondenti definizioni previste dalle legislazioni di ciascuna delle Parti contraenti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i soggetti indicati nel paragrafo 1 possono, limitatamente alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o più degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. Gli intermediari finanziari acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute.

5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la determinazione dei redditi di natura finanziaria può avvenire in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Sui redditi o sui risultati di gestione così determinati è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i soggetti indicati nel paragrafo 1, lettera *b)*, sui redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana, non è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana.

6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attività di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai periodi d'imposta a cui tali redditi e attività si riferiscono.

7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 3.

Disposizioni relative a periodi progressi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accettabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione:

a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo;

b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sulle attività finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano l'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorità competente indicata dalla San-



ta Sede. L'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullità, dai seguenti elementi informativi:

a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente;

b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione, il saldo o valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività, l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute;

c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o più delle seguenti categorie di redditi:

i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;

ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i);

iii) redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;

iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato esercizio della stessa.

5. La regolarizzazione di cui al presente articolo è ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia.

6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui:

a) all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione;

b) all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera è estesa ai comportamenti tenuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo 6 è subordinato, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 4.

Disposizioni relative al periodo transitorio

1. Per gli anni di imposta 2014 e 2015, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'autorità competente indicata dalla Santa Sede.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Art. 5.

Altre disposizioni

1. Resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del TUIR, ad esclusione dei redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di pertinenza dei soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).



2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato del Laterano.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano

1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.

2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Art. 7.

Notifica degli atti tributari

È confermato l'accordo di cui al Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006, con relativi allegati, già oggetto dello scambio di Note Verbali del 20 luglio 2007 tra la Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati (Nota Verbale n. 4886/07/RS), e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Nota Verbale n. 2797), in allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

Art. 8.

Enti centrali della Chiesa Cattolica

Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti centrali della Chiesa Cattolica che hanno sede negli immobili indicati negli articoli 13, 14 e 15, per i quali restano ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.

Art. 9.

Agenti diplomatici

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze diplomatiche in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

1. Le Parti contraenti adottano la normativa necessaria per conformarsi e dare applicazione ai termini della presente Convenzione.

2. Le Parti contraenti assicurano che le rispettive autorità competenti adottino i provvedimenti amministrativi e attuativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 11.

Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Art. 12.

Autorità competenti

Le Parti contraenti indicheranno per via diplomatica le rispettive autorità competenti a porre in essere gli adempimenti stabiliti dalla presente Convenzione entro sessanta giorni dalla firma della Convenzione.

Art. 13.

Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione è soggetta a ratifica delle Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.


Art. 14.


Denuncia


La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da una delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.



Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il
primo aprile duemilaquindici.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER LA SANTA SEDE





SEZIONE
PER I RAPPORTI CON GLI STATI

N. 4886/07/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, ossequia distintamente l'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di accusare ricevimento della Nota Verbale N. 2797, del 20 luglio 2007, con la quale si inviava un esemplare del Processo Verbale della riunione sulla questione delle modalità di notifica degli atti tributari, svoltasi il 20 aprile 2006.

La Segreteria di Stato ringrazia per la cortese trasmissione ed esprime il suo compiacimento sulle intese intervenute fra le due Parti in tale materia.

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione. *ASMA*

Dal Vaticano, 20 luglio 2007



Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede

ROMA





REGISTRATO 21 IUG. 2007

Prot. n. 2494

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - e, con riferimento agli approfondimenti effettuati e alle discussioni intervenute circa le modalità di notifica degli atti tributari italiani a seguito della Nota Verbale della Segreteria di Stato n. 620/02/RS del 19 gennaio 2002, e a seguito della finalizzazione delle intese intervenute nel frattempo, ha l'onore di trasmettere un esemplare del Processo Verbale della riunione bilaterale sulla questione tenutasi il 20 aprile 2006, debitamente sottoscritto dai Capi delegazione.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - gli atti della sua più alta e distinta considerazione.

Roma, 20 luglio 2007



All'Eccellentissima
Segreteria di Stato
Sezione per i Rapporti con gli Stati
Città del Vaticano



**PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE ITALIA – SANTA SEDE
RELATIVA ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI NATURA TRIBUTARIA
(MINISTERO AFFARI ESTERI – SALA GAJA, 20 APRILE 2006)**

In data 20 Aprile 2006 si è svolta una riunione bilaterale Italia – Santa Sede – alla quale hanno partecipato le delegazioni di cui all'allegato elenco – dedicata alla notifica degli Atti di natura tributaria. La riunione ha esaminato, alla luce degli approfondimenti effettuati a seguito della Nota Verbale della Segreteria di Stato Vaticana n.610/02/RS del 19 gennaio 2002, le modalità di notifica degli atti tributari italiani. Dalla riunione sono emersi i seguenti punti di intesa:


1. **Principio generale della notifica diplomatica.** Quando sia diretta agli enti della Santa Sede di cui all'articolo 2, la notifica degli atti tributari italiani da eseguire – atteso che non sono riconducibili nel campo di applicazione della Convenzione del 1932 relativa alla notifica degli atti civili e commerciali – rimane nell'ambito dei principi di diritto generale internazionale che riconducono le notifiche fra Stati alla via diplomatica.
2. **Elenco degli Enti della Santa Sede aventi titolo alla notifica per via diplomatica.** Le parti hanno di comune accordo proceduto alla definizione della lista degli Enti in questione, che rimane allegata. Per favorire l'attuazione di quanto convenuto e al fine di scambiarsi utili informazioni e chiarimenti in questo ambito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica potranno procedere a reciproche consultazioni.
3. **Buon fine dei casi pregressi.** La Santa Sede ha accettato il principio del "buon fine" delle notifiche già effettuate. In merito ai seguiti operativi in relazione al recesso dai contenziosi in atto (da parte vaticana è stato evidenziato che i casi contenziosi dovrebbero essere limitati, probabilmente nell'ordine di uno o due), si è convenuto di procedere ad una verifica di tali casi ed eventualmente ad un ulteriore incontro tecnico per valutarne le migliori modalità di chiusura.

Con il positivo chiarimento dei punti sopra menzionati la questione potrà considerarsi definitivamente acclarata.




Perchè ne consti è stato redatto il presente verbale, di cui le delegazioni cureranno una sollecita trasmissione alle rispettive Autorità, anche ai fini dei seguiti operativi derivanti.


PER LA PARTE VATICANA
Vice Segretario Generale del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano


Mons. Giorgio Corbellini

PER LA PARTE ITALIANA
Direzione Generale Europa

Min. Plen. Renato Maria Ricci






ELENCO PARTECIPANTI

Per la parte italiana:

- Min Plen Renato Maria Ricci, Capo dell'Ufficio II della D.G.EU. – Capo Delegazione -
- Min. Plen. Anna Teresa Frittelli, Vice Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
- Min. Plen. Francesco Puccio, Ministro Consigliere dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede
- Dott.ssa Anna Nardini, Presidenza del Consiglio Ministri
- Dott.ssa Serenella Crisafulli, Min. Economia e Fin., Dip. Pol. Fiscali URI
- Dott.ssa Giovanna Piscioti, Agenzia delle Entrate - DG Accertamento
- Dott. Ernesto Volpicella- Dirigente, e Dott. Carlo Sallustio, Agenzia delle Entrate - DG Normativa e Contenzioso, Uff. Affari Internazionali;

per la parte vaticana:


- Mons. Giorgio Corbellini, Vice Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano – Capo Delegazione -
- Mons. Antonio Filipazzi, Ufficiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato
- Ing. Daniele Dalvai, Direttore Servizi Generali del Governatorato SCV
- Cav. Alfonso Rossi, Servizio Transito Merci del Governatorato SCV
- Avvocato Giulio Favino, Ufficio Legale dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
- Avv. Antonio Canini, Studio Legale Favino,
- Dott. Stefano Andrenelli, Direzione Serv. Generali - Transito Merci



SEGRETERIA DI STATO

Sezione Rapporti con gli Stati

ELENCO DEGLI ENTI VATICANI DESTINATARI DELLE
NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI 



I - ENTI AVENTI SEDE NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO


- 1) Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
- 2) Archivio Segreto Vaticano
- 3) Biblioteca Apostolica Vaticana
- 4) Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (o Beneficio Parrocchiale del Capitolo di San Pietro in Vaticano)
- 5) Centro Televisivo Vaticano
- 6) Fabbrica di San Pietro
- 7) Fondo Assistenza Sanitaria
- 8) Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
- 9) Istituto per le Opere di Religione
- 10) Libreria Editrice Vaticana
- 11) Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
- 12) Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
- 13) Radio Vaticana
- 14) Segreteria di Stato
- 15) Tipografia Vaticana Editrice "L'Osservatore Romano"

I. 1 ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CIVILI

- 16) Caritas Internationalis

I. 2 ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE

- 17) Fondazione "Domus Missionalis"
- 18) Fondazione "Domus Urbaniana"
- 19) Fondazione "Giovanni XXIII"



- 20) Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth (Villa Nazareth)
- 21) Fondazione "Scuola Pontificia Paolo VI"


I. 3 ENTI ISCRITTI SIA NEL REGISTRO VATICANO DELLE PERSONE GIURIDICHE CIVILI CHE IN QUELLO DELLE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE

- 22) Domus Internationalis "Paulus VI"
- 23) Domus Romana Sacerdotalis
- 24) Fondazione "Bambino Gesù"
- 25) Fondazione "Domus Sanctae Marthae"

II. ENTI AVENTI SEDE FUORI DALLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO (ARTT. 11, 13, 14, 15 DEL TRATTATO LATERANENSE DELL'11/02/1929 RESO ESECUTIVO IN ITALIA CON LEGGE N. 810 DEL 27/05/1929 ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE)

A. Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa

- 26) Capitolo della Patriarcale Arcibasilica del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 6*)
- 27) Istituto di Vigna Pia (altresi denominato "Istituto sotto l'invocazione e patrocinio della Vergine SS. Immacolata fuori Porta Portese") (*Piazza S. Giovanni in Laterano 6/a*)
- 28) Opera Romana per la Preservazione della Fede e per la Provvista di Nuove Chiese in Roma (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 6*)
- 29) Ospizio Ecclesiastico dei Cento Preti (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 6*)
- 30) Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano
- 31) Pontificio Seminario Romano Maggiore (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 4*)
- 32) Pontificia Università Lateranense (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 4*)
- 33) Vicariato di Roma (*Piazza S. Giovanni in Laterano, 6*)



B. Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi

- 34) Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore (*Via Liberiana, 27*)
- 35) Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

C. Basilica di S. Paolo fuori le Mura con gli edifici annessi

- 36) Abbazia S. Paolo fuori le Mura (*Via Ostiense, 186*)
- 37) Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura


C. 1 Compendio San Paolo - Oratorio S. Paolo

- 38) Pontificio Collegio Beda (*Viale di San Paolo, 18*)
- 39) Pontificio Oratorio Femminile di S. Paolo (*Viale di San Paolo, 16*)
- 40) Pontificio Oratorio Maschile di S. Paolo (*Viale di San Paolo, 12*)
- 41) Scuola di Addestramento Professionale (*Viale di San Paolo,)*

D. Palazzo in Via della Conciliazione 5 -7

[SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA DI STATO N. 1367/02/RS DEL 18 FEBBRAIO 2002 ACCOLTA DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1458 DEL 16 APRILE 2002]

- 42) Pontificio Consiglio "Cor Unum" (*Piazza San Calisto, 16*)
- 43) Pontificio Consiglio della Cultura (*Piazza San Calisto, 16*)
- 44) Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (*Via dell'Erba, 1*)
- 45) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (*Via dell'Erba, 1*)



E. Palazzo San Paolo in Via della Conciliazione

[SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA DI STATO N. 5634/89/RS DEL 1989 ACCOLTA DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1994 DEL 7/09/1990]

- 46) Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute) (*Via della Conciliazione, 3*)
- 47) Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (*Via della Conciliazione, 1*)

F. Palazzo della Cancelleria


- 48) Parrocchia di San Lorenzo in Damaso (*Piazza della Cancelleria, 1*)
- 49) Penitenzieria Apostolica (*Piazza della Cancelleria, 1*)
- 50) Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (*Piazza della Cancelleria, 1*)
- 51) Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (*Piazza della Cancelleria, 1*)
- 52) Tribunale della Rota Romana (*Piazza della Cancelleria, 1*)

G. Palazzo di Propaganda Fide

- 53) Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (*Piazza di Spagna, 48*)
- 54) Pontificia Opera Missionaria della Propagazione della Fede (*Via di Propaganda, 1/c*)
- 55) Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria (*Piazza di Spagna, 48*)
- 56) Pontificia Opera Missionaria di San Pietro Apostolo (*Via di Propaganda, 1/c*)
- 57) Pontificia Unione Missionaria (*Via di Propaganda, 1/c*)

H. Palazzo di San Calisto in Trastevere

- 58) Aiuto alla Chiesa che Soffre (*Piazza San Calisto, 16*)



- 59) Associazione Italiana Santa Cecilia (*Piazza San Calisto, 16*)
- 60) Basilica di Santa Maria in Trastevere (*Via della Paglia 14/c*)
- 61) Capitolo di S. Maria in Trastevere (*Via della Paglia 14/c*)
- 62) Circolo San Pietro (*Piazza San Calisto, 16*)
- 63) Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (*Piazza San Calisto, 16*)
- 64) Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (*Piazza San Calisto, 16*)
- 65) Pontificio Consiglio per i Laici (*Piazza San Calisto, 16*)
- 66) Pontificio Consiglio per la Famiglia (*Piazza San Calisto, 16*)

I. Palazzo dei Convertendi

- 67) Congregazione per le Chiese Orientali (*Via della Conciliazione, 34*)
- 68) Sinodo dei Vescovi (*Via della Conciliazione, 34*)

J. Palazzo del S. Ufficio ed adiacenze



- 69) Congregazione per la Dottrina della Fede (*Piazza del S. Ufficio, 11*)
- 70) Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" (*Piazza del S. Ufficio, 11*)

J. 1 Compendio S. Ufficio – Teutonico

- 71) Collegio Teutonico di S. Maria in Camposanto

K. Palazzo del Vicariato in Via della Pigna

- 72) Opera Romana Pellegrinaggi (*Via della Pigna, 13/a*)
- 73) Unione Nazionale Italiana Trasporto Annalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI) Presidenza Nazionale (*Via della Pigna, 13/a*)





L. Immobili sul Gianicolo

- 74) Casa Pio XI - Suore Calasanziane (*Largo degli Alicorni, 28*)
- 75) Curia Generalizia della Compagnia di Gesù (*Borgo S. Spirito, 4*)
- 76) Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa (Milano) dette "di Maria Bambina" (*Via Paolo VI, 21*)
- 77) Ordine di S. Agostino – Curia Generalizia (*Via Paolo VI, 25*)
- 78) Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" (*Piazza S. Onofrio, 4*)
- 79) Pontificia Università Urbaniana (*Via Urbano VIII, 16*)
- 80) Pontificio Collegio Americano del Nord (*Via del Gianicolo, 14*)
- 81) Pontificio Collegio Pio Romeno (*Passeggiata del Gianicolo, 5*)
- 82) Pontificio Collegio Ucraino di S. Giosafat (*Passeggiata del Gianicolo, 7*)
- 83) Pontificio Collegio Urbano "de Propaganda Fide" (*Via Urbano VIII, 16*)
- 84) Suore dell'Addolorata [o Francescane dell'Addolorata] (*Borgo S. Spirito, 41*)

M. Palazzi dei Propilei [SCAMBIO DI NOTE VERBALI TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE: DALLA SANTA SEDE NOTA VERBALE N. 281 DEL 1/08/1959 ACCOLTA DALL'ITALIA CON NOTA VERBALE N. 926 DEL 29/01/1960]

M.1 Compendio Propilei / Porta Angelica

- 85) Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (*Piazza Pio XII, 3*)
- 86) Congregazione per il Clero (*Piazza Pio XII, 3*)
- 87) Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) (*Piazza Pio XII, 3*)
- 88) Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (*Largo del Colonnato, 3*)
- 89) Sala Stampa della Santa Sede (*Via dei Corridori, 32*)



M. 2 Compendio Propilei / Santo Spirito


- 90) Congregazione delle Cause dei Santi (*Piazza Pio XII, 10*)
- 91) Congregazione per i Vescovi (*Piazza Pio XII, 10*)
- 92) Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (*Piazza Pio XII, 10*)
- 93) Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (*Piazza Pio XII, 10*)

N. Palazzo Pio XII e adiacenze [SCAMBIO DI LETTERE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE:
DALLA SANTA SEDE RICHIESTA CON OFFICIO SEGRETERIA
DI STATO N. 15758 DEL 28/04/1979 ACCOLTA
DALL'ITALIA CON LETTERA N. 1043 DEL 28/04/1979]

- 94) Radio Vaticana (*Piazza Pia, 3*)

O. PALAZZO DEL PONTIFICIO SEMINARIO MINORE [ACCORDO TRA S. SEDE E ITALIA
DEL 31/03/1947 RESO ESECUTIVO IL
ITALIA CON D. LGS. 10/04/1948 N.
1080]

- 95) Casa Bonus Pastor (*Via Aurelia, 208*)
- 96) Pontificio Istituto S. Apollinare (*Viale Vaticano, 42*)
- 97) Pontificio Seminario Romano Minore (*Viale Vaticano, 42*)



P. IMMOBILI DI CASTEL GANDOLFO E ALBANO LAZIALE [ARTT. 14 COMMA 1, 15

COMMA 1 DEL TRATTATO
LATERANENSE - SCAMBIO DI NOTE
VERBALI TRA L'ITALIA E LA SANTA
SEDE DEL 23/01/1981 RESO
ESECUTIVO IN ITALIA IL
29/01/1983]

- 98) Parrocchia di S. Tommaso da Villanova (*P.zza della Libertà - Castelgandolfo*)
- 99) Collegio Missionario "Mater Ecclesiae" (*Collegio Urbano - Castelgandolfo*)
- 100) Monastero Immacolata Concezione delle Clarisse (*P.zza Sabbatini - Albano*)
- 101) Istituto "Maestre Pie Filippini" (*Salita S. Antonio - Villa Cybo in Castelgandolfo*)
- 102) Centro Mariapoli (*Via S. Giovanni Battista de La Salle - Castelgandolfo*)


III. ENTI CENTRALI DELLA CHIESA NON AVENTI SEDE NELLO STATO CITTÀ DEL
VATICANO NÉ IN ZONE EXTRATERRITORIALI (ART.11 TRATTATO LATERANENSE
DELL'11/02/1929 RESO ESECUTIVO IN ITALIA CON LEGGE N. 810 DEL 27/05/1929 ED
INTEGRAZIONI SUCCESSIVE)

Q.

- 103) Pontificia Università Gregoriana (*Piazza della Pilotta, 4*)
- 104) Pontificio Istituto Biblico (*Via della Pilotta, 25*)

R.

- 105) Pontificio Istituto Orientale (*Piazza S. Maria Maggiore, 7*)
- 106) Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (*Via Napoleone III, 1*)



S.


107) Pontificia Università della Santa Croce (*Piazza S. Apollinare, 49*)108) Pontificio Istituto di Musica Sacra (*Via di Sant'Agostino, 14*)**IV. ENTI FRUENTI DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE DA ALCUNI TRIBUTI**

(CONVENZIONE DOGANALE TRA ITALIA E S. SEDE DEL 30/06/1930 IN VIGORE DAL 1/08/1930
E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N. 12823 DEL
28/07/1930 E CIRCOLARE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PARI DATA N. 510066-150)


T.

109) Pontificia Accademia Ecclesiastica (*Piazza della Minerva, 74*)

Vaticano, 20 luglio 2007


**D'ORDINE DEL MINISTRO**

**Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman**



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3329):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN), in data 29 settembre 2015.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 ottobre 2015, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 ottobre 2015; il 2 dicembre 2015.

Esaminato in aula il 21 marzo 2016 ed approvato, con modificazioni, il 31 marzo 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2309):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 maggio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 giugno 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 28 giugno 2016.

16G00147

